



Ministero dell'istruzione
e del merito



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE-GALIANI"

C.M.
FGIC84500N

Via Dante, 9 – 71013 – San Giovanni Rotondo (FG)
Tel.0882/456369 Codice Univoco: UFVW99
email: fgic84500n@istruzione.it / fgic84500n@pec.istruzione.it
sito web: www.icdantegaliani.edu.it

C.F.
83002380711

Circ.n.10

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Sito web

Oggetto: **Fruizione dei permessi di cui alla LEGGE 104/92 e s.m.i. Anno scolastico 2025/2026.**

Visto l'art. 33 della L. 104/92, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010;

Vista la Circolare 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visti il CCNL/Scuola 29/11/2007 , 2016/2018 e 2019-21;

Vista la Circolare n. 45 dell'INPS dell'1 marzo 2011 e succ.;

Visto il D. lgs n. 105 del 30/06/2022;

al fine di contemperare le esigenze di organizzazione del lavoro con il diritto ai permessi derivanti dall'articolo 33 della Legge 104/1992, **si forniscono le seguenti direttive:**

- Ogni dipendente, **docente o ATA** che sia, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre **autocertificazione sulla permanenza** delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente.
- La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.
- Considerato che dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del **dlgs n. 105/2022** i tre giorni di permesso mensile retribuito potranno anche essere alternati nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l'assistenza allo stesso disabile, nella richiesta bisogna dichiarare:
 - a) nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito;
 - b) **altro familiare beneficia alternativamente dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito ai sensi del D.lgs 105/2022;**
- Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

In particolare, si richiama l'attenzione su quanto disposto dalla Circolare n. 13 del 6/12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica di cui al comma 7: **"Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa."**

Parimenti, l'Inps, con circolare applicativa della normativa n. 45 dell'01/03/2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza dei disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 precisa che: *"Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, ed è **tenuto altresì a comunicare**, per quanto possibile, la **relativa programmazione**."*

Da ciò, al fine di assicurare l'organizzazione del servizio stesso e il buon andamento dell'attività didattica, coloro che fruiranno dei permessi in parola, considerata la specificità del servizio scolastico, che comporta assunzioni di responsabilità civili e penali connesse alla vigilanza ed alla tutela della sicurezza degli alunni, nonché difesa della garanzia del **diritto all'istruzione**, sono tenuti a produrre una **pianificazione mensile da presentare entro il giorno 30 del mese precedente**, salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile.

Nel caso di situazioni improvvise ed urgenti, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. In tal caso, il lavoratore, previa istanza al Dirigente scolastico, di norma entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma. Per ovvie motivazioni didattiche, **tali permessi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti, quindi non ricadenti nel medesimo giorno settimanale e/o mensile.**

Disposizioni SOLO per il Personale ATA

L'art. 68, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, ha sancito che *"i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili"*. Il lavoratore, perciò, può scegliere se assentarsi per l'intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge) o solo per alcune ore della stessa. Nel primo caso, poiché non viene resa alcuna prestazione lavorativa, l'istituto si considera fruito in giorni. In particolare, ogni giornata di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro previsto per tale giornata. Qualora, invece, il dipendente intende assentarsi solo per alcune ore, lo stesso potrà chiedere – a giustificazione delle ore di assenza – il permesso orario previsto dall'art. 68 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024. Infine, laddove il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, fruizione c.d. mista, al fine di contemperare il diritto sopra menzionato con il beneficio contrattuale dell'utilizzo in ore, per ogni giornata di assenza andranno decurtate 6 ore dal monte ore complessivo indipendentemente dall'orario di lavoro previsto per la singola giornata di assenza. Ciò in quanto il contratto, nel definire l'equivalenza giorni/ore, ha ipotizzato un orario teorico di 6 ore per ogni giorno.

Infine, si ricorda che il Dirigente potrà procedere, ai sensi della legge 445/2000, alle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; l'eventuale difformità, rispetto al vero, delle dichiarazioni comporterà la denuncia per reato di falso e la decadenza del beneficio in esame. Infatti, l'utilizzo dei permessi a scopo personale profila una condotta censurabile e lesiva della buona fede: il lavoratore che si avvale dei permessi di cui alla legge 104 non per assistere il familiare disabile ma per dedicarsi ad altre attività personali, pone in essere un comportamento che integra l'ipotesi dell'abuso di diritto.

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione.



Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Rosa PORCIELLO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.